

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e TURISMO	
Servizio turismo e commercio	economia@certregione.fvg.it turismoecommercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2450 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Decreto n° 70951/GRFVG del 17/12/2025, Prenumero 70757

Servizio turismo e commercio

RNA/COR (vedi Allegato 2)

CAP 10063/S

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 ("Sviluppopolmpresa"), articolo 34, e DPREg. 8 settembre 2021, n. 152/Pres. Concessione contributi per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico. Impegni di spesa. Beneficiari vari. Anno 2025.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia – SviluppoImpresa";

Visto, in particolare, l'articolo 34, comma 1 della succitata legge regionale n. 3/2021, che al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 152/Pres. di data 8 settembre 2021, che emana il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3" come modificato con DPREg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. e DPREg. 2/5/2025, n. 047/Pres.;

Richiamato il decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 46990/GRFVG del 12 settembre 2025, con cui veniva approvato l'Avviso per l'accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152 e s.m.i., come modificato dal Decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2025,

n.047/Pres. - Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 - Anno 2025";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 04/09/2025 con cui sono state destinate nell'ambito della concessione di contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate ad uso turistico ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 152/Pres / 2021 e in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 3/2024 le risorse finanziarie nella misura di 300.000,00 euro a valere sul capitolo 10063/S, Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2025-2027 e per l'anno 2025 di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo, per favorire l'offerta ricettiva e la valorizzazione turistica delle relative località nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", autorizzando l'impiego di eventuali risorse residue per le finalità di cui alla linea contributiva prevista dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);

Dato atto che a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 46990/GRFVG del 12 settembre 2025, sopra citato, risulta finanziata una domanda per un importo di euro 20.000,00;

Considerato che l'elenco delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, come approvato con decreto 35407/GRFVG del 07/07/2025, è stato pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Regionale in data 07 luglio 2025 a beneficio dei potenziali istanti;

Visto il decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 46989/GRFVG del 12 settembre 2025, con cui veniva approvato l'Avviso per l'accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, n. 152 e ss. mm. ii., come modificato con D.P.Reg. 5 agosto 2022, n. 103 - Anno 2025";

Dato atto che con il medesimo Avviso il termine iniziale e il termine finale per la presentazione delle istanze venivano fissati, rispettivamente, alle ore 10:00:00 di **lunedì 15 settembre 2025** ed alle ore 16:00:59 di **mercoledì 15 ottobre 2025**;

Dato atto che, nei termini sopra richiamati, sono pervenute complessivamente **n. 136 istanze** di cui all'"Allegato 1 – Istanze presentate", che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che per le finalità previste dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, articolo 34, è previsto lo stanziamento sulla Missione 07: Turismo, Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2: Spese in conto capitale, Macro Aggregato 3: Contributi agli investimenti, capitolo 10063/S per un importo pari a euro 2.326.400,00;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse e che le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione;

Dato atto che sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, ai soggetti indicati nell'elenco di cui all'"Allegato 3 – Istanze non ammesse", con le relative note PEC;

Dato atto che entro i termini ivi previsti è pervenuta **n. 1** nota Pec prot. n. GRFVG-GEN-2025-0835446-A del 02/12/2025, contenente le contro osservazioni;

Considerato che le citate contro osservazioni non superano i motivi ostativi che impediscono l'accoglimento dell'istanza presentata, in quanto permane l'inaammissibilità delle spese

presentate a corredo dell'istanza poiché non conformi a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento;

Dato atto che per le restanti istanze non sono pervenute osservazioni e pertanto è confermato il rigetto;

Dato atto, inoltre, che **n. 1** istanza, protocollata al ns. prot. con n. 705615 di data 15/10/2025, è stata archiviata d'ufficio poiché non conforme all'art. 11, comma 3, lettera f) del regolamento, il quale dispone che *“la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa”* e che ne è stata data tempestiva comunicazione al richiedente;

Considerato, quindi, che non risultano ammissibili **n. 12** istanze, per le motivazioni di cui all'“Allegato 3 – Istanze non ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che si rende quindi opportuno procedere alla concessione ed impegno della spesa a favore delle prime 130 domande risultate, all'esito dell'istruttoria, ammissibili a contributo, e per un importo pari a euro 2.305.576,62 dando atto dell'esaurimento delle risorse stanziato per l'esercizio in corso;

Rilevato che detti contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 352 del 15 dicembre 2023;

Considerato che, in adempimento degli obblighi prescritti dagli articoli 8 e 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115, all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il <<Codice identificativo concessione RNA - COR>> per ciascuno dei beneficiari e che lo stesso è indicato nell'“Allegato 2 – Istanze ammesse” del presente decreto;

Atteso che il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale d'acconto (4%), di cui all'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 e ss. mm. ii.;

Ritenuto, pertanto, di concedere il contributo a sostegno delle spese ammissibili ai soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'“Allegato 2 – Istanze ammesse” al presente provvedimento;

Ritenuto, conseguentemente, di impegnare l'importo complessivo di euro **2.297.563,67** a favore dei beneficiari e ciascuno per l'importo di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento a valere sulla Missione n. 07 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 in conto competenza 2025, con riferimento al capitolo 10063/S;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, con il presente provvedimento sono stabiliti rispettivamente i termini per la conclusione dell'iniziativa finanziata e per la presentazione della rendicontazione in capo ai beneficiari;

Richiamato l'art. 15, comma 3, del succitato regolamento, il quale dispone che il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione è di diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento di concessione;

Visto l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) secondo il quale la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro;

Visto l'articolo 8, comma 2, della legge 160/2023 rubricata "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", entrato in vigore il 30 novembre 2023, che prevede che, ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per una certa categoria di aiuti, all'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e conseguentemente non vi è più l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 14 bis, 16 e 17 del citato Regolamento;

Vista l'«Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell'allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto, infine, che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1170 di data 27 luglio 2023, è stato conferito alla dott.ssa Sabrina Miotto l'incarico di Direttore del Servizio turismo e commercio della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo dal 2 agosto 2023 al 1° agosto 2026;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 08.08.2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 20.03.2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10.11.2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 – Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 "Legge di stabilità 2025";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 14 "Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 2069 concernente "LR 26/2015, art. 5 e DLGS 118/2011, art. 39, comma 10 – Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2025. Approvazione;
- la DGR n. 325 del 14 marzo 2025, concernente "D. Lgs. 118/2011, art. 3, comma 4. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024;
- il decreto del Ragioniere generale n. 12543/GRFVG del 14/03/2025 "DLGS 118/2011, art. 3 c. 4 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024" con cui in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 14 marzo 2025 avente ad oggetto: "DLGS 118/2011, art. 3 c. 4 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024", sono state apportate le variazioni al Bilancio 2024-2026, al relativo Documento

Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024, nonché al Bilancio 2025-2027, al relativo Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025”;

decreta

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3:

1. di dare atto che per l'anno 2025, a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. n. 46989/GRFVG del 12 settembre 2025, sono pervenute complessivamente **n. 136** istanze di cui all' "Allegato 1 – Istanze presentate", che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di rigettare le istanze di cui all'"Allegato 3 – Istanze non ammesse", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni ivi indicate.

3. Di concedere un contributo complessivo di euro **2.297.563,67** ai soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'"Allegato 2 – Domande ammesse" al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, a ciascuno per l'importo come indicato nella colonna "Contributi concesso" da considerarsi altresì quale spesa ammessa.

4. Di impegnare a favore dei soggetti individuati nell'Allegato 2, a ciascuno per l'importo ivi indicato, la somma complessiva di euro **2.297.563,67** a valere sulla Missione n. 07 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 in conto competenza 2025, con riferimento al capitolo 10063/S.

5. Di dare atto che la concessione dei contributi di cui al punto 2 ha per oggetto le unità abitative ammobiliate ad uso turistico come individuate nell'Allegato 2 – Domande ammesse.

6. Di fissare il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione della spesa entro il **30 giugno 2027**; oltre detto termine si procederà con la revoca del contributo, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) del regolamento.

7. Che ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine di cui al punto 6, la documentazione prevista dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16 del citato Regolamento.

8. Di dare atto che gli obblighi dei beneficiari in relazione alla presentazione della rendicontazione di cui al punto 5 sono contenuti agli articoli 15, 16, 19, 20 del succitato regolamento ed in particolare:

- avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- mantenere l'iscrizione dell'immobile oggetto dell'incentivo alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico per un minimo di otto anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'agenzia immobiliare o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente;
- collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a otto anni, con contratto da sottoscrivere con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie di cui all'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 152/2021, con riserva per un periodo massimo di tre settimane per il proprietario per una sola unità immobiliare per stagione. Il periodo di otto anni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente;
- consentire ispezioni e controlli.

9. Che per ciascun beneficiario il Registro Nazionale Aiuti di stato ha rilasciato il <<Codice identificativo concessione RNA – COR>> come indicato all' Allegato 2 – Istanze ammesse nella colonna "RNA/COR".

10. Di dare atto che nei limiti delle risorse disponibili vengono finanziate n. 118 domande ammissibili a contributo su n. 136 domande presentate nei termini di cui all'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 46989/GRFVG del 12 settembre 2025, e che pertanto risultano esaurite le risorse stanziare per l'anno 2025 per le finalità previste dalla linea contributiva di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

11. Che, ai sensi della vigente normativa in materia, potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e sulla documentazione prodotta a titolo di rendicontazione anche in attuazione di quanto disposto da Ordine di Servizio del Direttore Centrale alle Attività produttive e turismo con nota avente protocollo 572/P/ODS del 19/12/2024.

12. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 160/2023, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per una certa categoria di aiuti, all'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e conseguentemente non vi è più l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

13. Che i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell'allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

14. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it), nella pagina dedicata.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Sabrina Miotto
(firmato digitalmente)

Udine, data del protocollo

AG/RR